



Ministero dell'istruzione
e del merito



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE-GALIANI"

C.M.
Tel.0882/456369 Codice Univoco: UFVW99

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG)

C.F. FGIC84500N

83002380711 e-mail: fgic84500n@istruzione.it / fgic84500n@pec.istruzione.it

sito web: www.icdantegaliani.edu.it

I.C. "DANTE-GALIANI"- S.Giovanni Rotondo
Prot. 0007001 del 12/09/2025
VII (Uscita)

Circ.n.9

Al personale docente e ATA
Sito web/RE

Oggetto: incarichi extraistituzionali del personale scolastico

Con riferimento all'oggetto, si ricorda quanto segue.

In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, richiamati dall'art. 53, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:

- l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale
- l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- l'assunzione o il mantenimento di cariche in società costituite a fini di lucro, con l'esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato.

Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:

- lo svolgimento delle libere professioni, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994) ;
- l'assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (cfr. artt. 39, c. 9 e 58, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2007 rispettivamente per il personale docente e ATA).

Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e non devono comunque implicare un **conflitto di interessi** (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in part time è successiva. Ciò significa che neppure la richiesta volta a tal fine elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto

Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «I **dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza**»

Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).

Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico l'assunzione di incarichi, pur se svolti a titolo gratuito (Cass., sez. civ., 17/07/2025, n. 19904) e di impieghi, affinché ne venga valutata la

compatibilità con il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e gli obblighi di servizio e possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione.

A tal fine saranno considerati i seguenti profili:

- a) occasionalità/abitudine dell'incarico;
- b) assenza/presenza di conflitto di interesse;
- c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio.

Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.



La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Rosa Porciello

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93)*